



N. 41

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ALLOGGI

Ai sensi della Deliberazione Consiliare n. 126 del 13/11/2006 con la quale è stata costituita l'Agenzia per la Locazione, da parte del Comune di Ancona;

INVITA

I PROPRIETARI DI ALLOGGI SFITTI

A concedere in locazione il proprio immobile al Comune di Ancona ad un canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/98, con un abbattimento del 10% rispetto a quello massimo previsto dall'Accordo locale definito tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali di Ancona e depositato in data 09/10/2003 presso il Comune di Ancona.

Il Comune garantisce ai proprietari :

- il pagamento del canone di locazione alle scadenze concordate;
- la riconsegna dell'immobile allo scadenza del contratto nel caso in cui il proprietario desideri rientrare in possesso dell'alloggio (previa disdetta);
- il ripristino dell'immobile nello stato in cui si trovava all'inizio della locazione, salvo il deterioramento dovuto al normale uso.

Inoltre i proprietari possono usufruire delle seguenti agevolazioni fiscali:

- riduzione forfetaria del reddito (pari al canone) del 15% con ulteriore riduzione del 30% (da calcolare sull'importo già ridotto). In pratica, nella dichiarazione dei redditi, si indicherà il canone ridotto del 40,5%;
- riduzione del 30% dell'imposta di registro calcolata sul canone annuo di locazione;
- azzeramento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

Gli interessati dovranno far pervenire al Servizio Protocollo Generale del Comune di Ancona istanza corredata da planimetria catastale con allegato il verbale di consegna e di conformità del canone, previsto dall'Accordo locale definito tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali di Ancona, reperibile presso il sito: www.comune.ancona.it. e la documentazione attestante la proprietà.

Con Atto di Giunta n. 661 del 19/12/2006 è affidato all'E.R.A.P. di Ancona il compito per la gestione dell'Agenzia per la locazione compresa la stipula dei contratti di locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3° della L. 431/98, previo sopralluogo degli alloggi offerti al fine di accertare la sussistenza dei requisiti minimi necessari per la conclusione del contratto di locazione.

Il contratto di locazione dovrà essere stipulato entro tre mesi dalla data in cui è pervenuta l'offerta; trascorso tale termine senza che sia stato stipulato il contratto, l'alloggio rientrerà nella piena disponibilità del proprietario senza che lo stesso possa avanzare nei confronti del Comune alcun compenso o indennizzo.

Dalla civica residenza, 10 Aprile 2007

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ALLOGGI
(f.to Dott. Ing. Bruno Ulisse)

Informativa art. 13 D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (privacy)

Titolare: Comune di Ancona – Servizio Alloggi

Responsabile del Trattamento: Dirigente del Servizio Alloggi – e.r.p. – Contributi Frana – Ing. Bruno Ulisse

I dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente degli Uffici competenti per l'istruttoria, definizione ed archiviazione dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse sia con strumenti cartacei ed elaborati elettronici e comunicati agli Enti ed Amministrazioni interessati al trattamento. (L. n. 431/98; art. 68 D. Lgs 30/06/2003 n. 196 inerenti il trattamento dei dati sensibili da parte di PP.AA.).